



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(Ambito Territoriale n. 2 del Basso Valdarno)

Aggiornato alle modifiche introdotte dall'Autorità Idrica Toscana (Conferenza Territoriale 2 Basso Valdarno) n.°58 del 13/7/2012 e dal Consiglio di Amministrazione di Acque SpA nella seduta del 4/10/2012.

INDICE

PREMESSA

AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

ART. 1 - ENTE GESTORE E NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA (FORNITURA DELL'ACQUA)

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 4 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

ART. 5 – VOLTURAZIONE

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA

ART. 7 - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FORNITURA

ART. 8 - RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA

ART. 9 - TIPI DI USO

ART. 10 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

ART. 11 - REALIZZAZIONE D'ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO, MISURAZIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA E RELATIVA FATTURAZIONE

ART. 12 - PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO

FORNITURE PER USO PRIVATO

ART. 13 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA

ART. 14 – RICHIESTA

ART. 15 - DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA

ART. 15 BIS - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 16 – PREVENTIVO

ART. 17 - PRELIEVI ABUSIVI

ART. 18 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

NORME TECNICHE IMPIANTI

ART. 19 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA SU STRADE

ART. 20 - MISURATORE DI UTENZA - CUSTODIA DEL PUNTO DI CONSEGNA

ART. 21 -SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DEL CONTATORE

ART. 22 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL CONTATORE

ART. 23 - CONTROLLO

ART. 24 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

ART. 25 - MANOMISSIONI DELLE OPERE DEL CONTATORE

ART. 26 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 27 - VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

ART. 28 - LIMITATORI DI PORTATA

ART. 29 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE

ART. 30 – SERVIZIO ANTINCENDIO

ART. 30 BIS – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER GLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO

ART. 31 – FONTANELLE PUBBLICHE

ART. 31 BIS -DISPOSIZIONI PER IL RISPARMIO IDRICO

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

ART. 32 - GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI INTERNI

ART. 33 - UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA

ART. 34 - COLLEGAMENTI D'IMPIANTI ED APPARECCHI UTILIZZATORI

ART. 35 - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC.

ART. 36 - IMPIANTI DI POMPAGGIO PRIVATI

ART. 37 – SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI

ART. 38 – POZZI D'ACQUA AD USO PRIVATO

ART. 39 - VIGILANZA IMPIANTI ED APPARECCHI

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

ART. 40 – LETTURA DEL CONTATORE

ART. 41 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI

ART. 42 – CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE

ART. 43 – RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE

ART. 44 – UTENZE CONDOMINIALI

PAGAMENTI E SANZIONI

ART. 45 – INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ

ART. 46 - CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

ART. 47 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI

ART. 48 - DEPOSITO CAUZIONALE

ART. 49 - ADDEBITI VARI

ART. 49 BIS – MODALITÀ DI ACCREDITO DI SOMME ERRONEAMENTE ADDEBITATE ALL'UTENTE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 50 – UTENZE PREESISTENTI

ART. 51 – CONTROVERSIE E RECLAMI

ART. 52 - PRELIEVO E FORNITURA D'ACQUA CON AUTOBOTTI

ART. 53 – INFRAZIONI

ART. 54 - TASSE E IMPOSTE

ART. 55 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO S.p.A.

ART. 1.3 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO DI FOGNATURA

ART. 1.4 - DEFINIZIONI

ART. 2 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

ART. 2.1 - NORME PRINCIPALI

ART. 2.2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

ART. 3 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

ART. 3.1 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

ART. 3.1.1 – LIMITI DI ACCETTABILITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA, MUNITA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE, CHE RECAPITA IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALE

ART. 3.1.2 - LIMITI DI ACCETTABILITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA, SPROVVISTA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE, CHE RECAPITA IN CORSI D'ACQUA SUPERFICIALE

ART. 3.1.3 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO. ORDINANZE DEL SINDACO

ART. 3.2 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ED ASSIMILABILI AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

ART. 3.2.1 – SCARICHI NON IN PUBBLICA FOGNATURA

ART. 3.2.2 - LIMITI DI ACCETTABILITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA AFFERENTE AD IMPIANTO DI DEPURAZIONE GESTITO DA ACQUE S.p.A.

ART. 3.2.3 - OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI SANITARI

ART. 3.3 - SVERSAMENTI ACCIDENTALI

ART. 4 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLE PUBBLICHE FOGNATURE

ART. 4.1 – ALLACCIAMENTO SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE: PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE

ART. 4.2 - ALLACCIAMENTO SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILABILI AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE: PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE

ART. 4.3 - ALLACCIAMENTO SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE

ART. 5 – MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO

ART. 5.1 - GENERALITÀ

ART. 5.2 – ZONA SERVITA DA FOGNATURA. DEFINIZIONE E PRESCRIZIONI DI ALLACCIAMENTO.

ART. 5.3 - COLLEGAMENTO AI COLLETTORI ESISTENTI

ART. 5.4 - ALLACCIAMENTI DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E INDUSTRIALI

ART. 5.5 - PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE IN SEDE STRADALE

ART. 5.6 - IMMISSIONE TRAMITE PREDISPOSIZIONI ESISTENTI

ART. 5.7 - ONERI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI CONDOTTI

ART. 5.8 - NORME TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

ART. 5.9 - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LO SCARICO DEI LIQUAMI IN PUBBLICA FOGNATURA

ART. 5.10 - IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE (PRETRATTAMENTO)

ART. 5.11 - STRADE PRIVATE

ART. 5.12 - CONFORMITÀ DELLE OPERE - VISITE DI CONTROLLO

ART. 6 – DISCIPLINA ECONOMICA CON L'UTENZA

ART. 6.1- TARIFFA PER ONERI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ART. 6.1.1 - TARIFFA RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE E/O ASSIMILABILI

ART. 6.1.2 - TARIFFA RELATIVA ALLE UTENZE INDUSTRIALI

ART. 6.2 - CAMBIO DEL TITOLARE DI UTENZA INDUSTRIALE

ART. 6.3 - MODULO DI DENUNCIA DELLE ACQUE PRELEVATE E SCARICATE

ART. 6.4 - CAMPIONAMENTI AI FINI TARIFFARI SU UTENZE INDUSTRIALI

ART. 6.5 - RICHIESTA DI ESENZIONE DALLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ART. 7 – SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 7.1 - SANZIONI INISTRATIVE

ART. 7.2 - SANZIONI PENALI

ART. 7.3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 8.1 - DISPOSIZIONI INERENTI LE PUBBLICHE FOGNATURE

ART. 8.2 - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 8.3 - RILASCIO ATTI E CERTIFICAZIONI

ART. 8.4 - SOSTITUZIONE DELLE REGOLAMENTAZIONI PRECEDENTI

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TARIFFE IDRICHE

TARIFFE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA - PENALI

PREMESSA

L’Autorità di Ambito n°2, denominata “Basso Valdarno”, con deliberazione del 21/12/01 ha affidato in via esclusiva ai sensi della legge 36/94 e ai sensi della L.R. 81/95 la gestione del Servizio Idrico Integrato dei comuni compresi nel suo stesso ambito territoriale al Gestore Unico Acque S.p.A.

Acque S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle Acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità, in base alle direttive della Legge Galli (legge n. 36/94) e della L.R. n. 81/95 nonché di smaltimento dei fanghi residui, nell’ambito dei comuni consorziati secondo il D. Lgs. 22/97 ed alle disposizioni attuative della Regione Toscana.

INDICE

AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

L’esercizio del servizio affidato e del presente regolamento ha validità su tutto il territorio dei comuni sottoelencati:

Altopascio, Barberino Val D’Elsa, Bientina, Buggiano, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Capraia e Limite, Casciana Terme, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Chianni, Chiesina Uzzanese, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Gambassi, Lajatico, Lamporecchio, Larciano, Lari, Lorenzana, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montaione, Montecarlo, Montecatini Terme, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli Val d’Arno, Palaia, Peccioli, Pescia, Pieve a Nievole, Pisa, Poggibonsi, Ponsacco, Ponte Buggianese, Pontedera, Porcari, San Gimignano, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Uzzano, Vecchiano, Vicopisano, Villa Basilica e Vinci.

INDICE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

ART. 1 - ENTE GESTORE E NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA

Il presente regolamento si applica a tutti i Comuni aderenti all'A.A.T.O. n. 2 nei quali il servizio Acquedotto sia assunto dalla società Acque S.p.A., in seguito denominata in breve col termine "Gestore". Esso regola le modalità d'erogazione del servizio e i rapporti fra gestore ed utente.

Il Regolamento è soggetto a revisione triennale. Le future revisioni apportate al Regolamento e concordate tra Gestore e Autorità di Ambito, sentito il parere delle Associazioni Consumatori maggiormente rappresentative, saranno portate a conoscenza degli utenti.

INDICE

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti

Autolettura: è la rilevazione da parte dell'utente e la successiva comunicazione al gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore

Conguaglio: è il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe

Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata

Contratto di fornitura: è l'atto con cui è stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica e il gestore del servizio idrico integrato l'impegno al rispetto del presente Regolamento.

Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione

Deposito cauzionale: è l'importo che è versato dall'utente, che non effettua il pagamento della bolletta tramite bonifico automatico bancario, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.

Derivazione: prelievo di parte dell'acqua da una condotta all'altra

Disattivazione: è la sospensione della fornitura a seguito della disdetta del contratto da parte dell'utente con sigillatura o rimozione del contatore

Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale

Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso

Richiesta d'allacciamento: è la richiesta con cui s'inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura

Domiciliazione bancaria: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo sul conto corrente bancario intestato all'utente

Ente Gestore: è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e fornitura dell'acqua a seguito di affidamento da parte dell'A.A.T.O. 2

Fasce tariffarie: sono limiti che individuano l'applicazione di una tariffa piuttosto di un'altra a seguito dei consumi effettuati

Fornitura per uso privato: è l'erogazione dell'acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità

Fornitura per uso pubblico: è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità.

Indennizzo automatico: è un importo che è riconosciuto all'utente nel caso in cui il gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, là dove previsto dalla stessa Carta.

Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del gestore, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di consuntivare i consumi dell'utente.

Limite tra proprietà pubblica e privata: in caso di strade private ad uso pubblico, così definite sulla base della documentazione allegata all'istanza dell'utente comprovante l'uso pubblico della strada secondo i requisiti di legge e secondo la normativa e la giurisprudenza corrente, tale limite, ai fini della collocazione del contatore, sarà inteso come limite tra proprietà privata ad uso pubblico e proprietà privata.

Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri

Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere

Metro cubo: è l'unità di misura dell'acqua ed è equivalente a 1.000 litri

Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione

Perdita occulta: è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia.

Portata istantanea: misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo

Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate

Presa stradale: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale

Preventivo: è la valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del gestore o per altri interventi del gestore a seguito di richiesta dell'utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del gestore.

Punto di consegna:

- Per utenze singole: è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata
- Per utenze raggruppate servite da un unico misuratore: è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata
- Per condomini e/o utenze multiple esistenti, serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e sprovvisti di contatore generale, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal limite tra proprietà pubblica e privata
- Per condomini e/o utenze multiple serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale non risulta associato alcun contratto, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata
- Per condomini e/o utenze multiple serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale risulta associato un contratto intestato al condominio, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata

Riattivazione: è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente regolamento.

Ripartizione dei consumi: è la suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore, posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il gestore del servizio.

Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni

Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica.

Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia ed alle apparecchiature ivi allocate

Subentro nel contratto di fornitura: si ha subentro nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso

Tipologia d'utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.

Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente regolamento.

Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi

Utente: è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore

Voltura dell'utenza idrica: si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui, il vecchio titolare faccia disdetta del contratto e a lui si sostituisca un nuovo titolare.

INDICE

ART. 3 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA (FORNITURA DELL'ACQUA)

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).

Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait con o senza contatore nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.).

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.

Possano essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile o comunque per usi per la quale non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente nel contratto di fornitura.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

In questa sezione sono disciplinati gli aspetti principali relativi al contratto di fornitura, al sistema e alle diverse tipologie di fornitura nonché ai diversi tipi di usi dell'acqua. In particolare si applicano le seguenti disposizioni.

ART. 4 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda d'allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, i contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:

a) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un singolo appartamento può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;

b) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti è intestato come segue:

o Nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;

o In caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall'Amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall'amministratore stesso; tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;

c) Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e in ogni caso alla scadenza della concessione, e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.

Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

L'allacciamento non potrà essere eseguito nel caso in cui, non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti e/o nel caso in cui l'utente non abbia accettato il preventivo

Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.

INDICE

ART. 5 – VOLTURAZIONE

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto di cui all'articolo precedente, rescinde il contratto stesso e a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto oppure trattandosi dello stesso soggetto cambiano una o più condizioni contrattuali.

L'utente ha altresì l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza, ivi compreso il decesso del titolare della fornitura.

Il nuovo soggetto possessore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome.

L'utente che si intesta la fornitura deve fornire all'azienda il numero di matricola e la lettura del contatore che intende volturarsi, accertandone la corrispondenza con il numero di matricola di quello effettivamente installato a servizio dell'immobile. Nel contratto sottoscrive pertanto la corrispondenza dei suddetti dati forniti con quelli del contatore installato, e l'integrità dei sigilli apposti sul medesimo. In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente; resta ferma per il gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti inoltre al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale come previsto all'Art 2 punto 7, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura e di quant'altro dovuto (vedi allegato).

La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.

INDICE

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente d'anno in anno, salvo disdetta, con almeno un mese di preavviso, o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, devono darne comunicazione scritta, oppure rivolgendosi agli uffici preposti, citando il numero d'utenza o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa e dichiarando la lettura finale del contatore.

La disdetta comporta la rimozione del contatore entro gli standard di qualità previsti, il pagamento del corrispettivo previsto dal tariffario per i diritti di chiusura e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione della cauzione in assenza dei debiti pregressi.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del gestore.

Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

INDICE

ART. 7 - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FORNITURA

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. L'istituto del subentro è riservato al coniuge o altro erede convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà, comunque, provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento esclusivamente dell'imposta di bollo ad esso relativa.

INDICE

ART. 8 - RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA

L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura e di quant'altro dovuto.

Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del misuratore.

Se il punto di allacciamento si trova all'interno della proprietà privata, deve essere spostato al limite tra la proprietà pubblica e quella privata, in luogo accessibile dal gestore.

INDICE

ART. 9 – TIPI DI USO, TIPOLOGIA DI UTENZA E LIMITAZIONI ALL'USO

Le forniture si distinguono in:

- Forniture per uso privato
- Forniture per uso pubblico

Le forniture per uso privato sono le seguenti:

- a) Utenza domestica - è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno d'unità abitativa/e. In tale uso rientra anche l'utilizzo dell'acqua effettuata per abbeveraggio di animali ed innaffiamento di orti e giardini privati, purché tali utilizzi siano rivolti al

nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

- b) Utenza produttiva — rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un'attività industriale, commerciale, del settore terziario e per uso cantiere;
- c) Utenza per allevamento - rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per l'abbeveramento del bestiame.

L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente. Nel caso prevalga l'utilizzo domestico i vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle sole unità abitative (escluse dunque le unità immobiliari non adibite ad abitazione). In tal caso le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità abitative e tipologie di utenza.

Le forniture per uso pubblico sono attribuite agli impianti ed edifici pubblici come meglio specificato al successivo articolo 10. Per tutte le tipologie d'uso e categorie contrattuali è vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per:

- a) Il riempimento di piscine private. Per le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive, le modalità ed i tempi di riempimento devono essere concordati con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.
- b) Il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli ad uso privato, svolto nell'ambito di un'attività produttiva, ad eccezione dei casi espressamente previsti nell'art. 15 Bis del presente Regolamento.
- c) L'alimentazione di impianti di irrigazione a servizio di orti e giardini pubblici o privati aventi superficie di irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.
- d) L'innaffiamento e l'irrigazione delle superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private. Tale divieto entrerà in vigore a partire dal 28/5/2009 (365 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 8 bis della Legge regionale 21/7/1995, emanato con Decreto della Giunta regionale n. 29/r del 26/5/2008).
- e) L'irrigazione connessa con un'attività produttiva.
- f) L'alimentazione degli impianti di climatizzazione ed in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. Tale divieto vale per gli impianti di condizionamento installati a partire dal 28/5/2008 (data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 8 bis della Legge Regionale 21/7/1995, emanato con Decreto della Giunta regionale n. 29/r del 26/5/2008).
- g) Le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.
- h) Fatto salvo quanto previsto per le utenze ad uso diverso da quello domestico dall'art. 15 del presente Regolamento, nei periodi di siccità, sulla base di apposite ordinanze richieste dal gestore ed emesse dai sindaci, può essere vietato, anche per le utenze domestiche, l'utilizzo per usi diversi da quello alimentare, igienico- sanitario e idro-potabile, ivi inclusa l'irrigazione di orti e giardini di qualunque dimensione, ed al lavaggio di autoveicoli e motoveicoli utilizzati dai componenti del nucleo familiare.

All'interno della categoria contrattuale Utenza domestica si distinguono due classi tariffarie:

- a) Domestica 1 — da applicarsi agli utenti che dimostrino un titolo di residenza presso l'abitazione ove si presta la fornitura.
- b) Domestica 2 — da applicarsi alle altre utenze non rientranti nella Domestica 1.

Nel caso di utenza domestica, alla stipula del contratto, il Gestore è tenuto a classificare l'utenza in base alla classe contrattuale indicata dall'utente, salvo presentazione entro 6 mesi di opportuna certificazione (es.: certificato di residenza) comprovante la classe contrattuale dichiarata. Il Gestore avrà facoltà di applicare retroattivamente la tariffa Domestica 2 a decorrere dalla data di stipula del contratto, qualora l'utente non fornisca entro il termine previsto la relativa certificazione.

All'interno della fornitura per uso pubblico si distinguono in fine tre tipologie tariffarie:

- a) Pubblica comunale - da applicarsi a tutti gli impianti ed edifici comunali che rispondano ad entrambi i seguenti requisiti:
 - a. Gestiti nelle seguenti forme:
 - i. direttamente dai Comuni, anche in forma associata;
 - ii. indirettamente dai Comuni tramite forme societarie la cui proprietà sia interamente comunale;

- b. Che la gestione comporti, anche parzialmente, un onere diretto o indiretto a carico del Bilancio dei Comuni;
- b) Idranti e fontanelle - da applicarsi agli idranti e fontanelle comunali.
- c) Pubblica - da applicarsi alle altre casistiche previste dall'art. 10, diverse da quelle indicate ai precedenti punti a) e b) del presente comma.

Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile. Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in volta stabiliti dalla competente Autorità d'Ambito.

INDICE

ART. 10 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Gli impianti idrici per uso pubblico sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse ad una collettività cittadina.

Sono pertanto considerati impianti d'uso pubblico: gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e dello Stato destinati a pubblici servizi, e quelli ai quali le Amministrazioni suddette abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestiti direttamente dalle stesse o affidati a Società senza fini di lucro riconosciute dalle stesse Amministrazioni.

INDICE

ART. 11 - REALIZZAZIONE D'ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO, MISURAZIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA E RELATIVA FATTURAZIONE

La realizzazione degli impianti di cui al precedente art. 10, è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese dei Comuni, delle province, delle regioni e dello Stato.

Tutti gli allacciamenti, e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta dei Comuni, per il soddisfacimento delle loro necessità idriche sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto di fornitura.

I consumi stessi sono di norma misurati da contatori ed eccezionalmente, per allacciamenti provvisori, in caso di manifestazioni, fiere, sagre, etc. saranno conteggiati a forfait.

INDICE

ART. 12 - PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO

E' fatto rigoroso divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione e comunque applicando alle bocche delle fontane, dei fontini e dei fontanelli tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) di prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) di prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

Nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, sarà proceduto alla denuncia del fatto all'autorità competente.

FORNITURE PER USO PRIVATO

In questa sezione si dettano le norme relative all'instaurazione del rapporto di utenza.

ART 13 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA

La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio.

Per le richieste d'allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto, deve essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/2000, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione, ed una pianta del fabbricato, in scala non inferiore a 1/100, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del contatore, concordata tra Gestore e richiedente.

Tali elaborati grafici potranno essere forniti anche su supporto informatico in formato .dwg o .dxf.

INDICE

ART. 14 – RICHIESTA

La richiesta d'allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo, predisposto dal Gestore e sottoscritto dal richiedente; la richiesta potrà essere avanzata anche telefonicamente al numero di linea verde aziendale (call-center), e sottoscritta per accettazione, da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, al momento della redazione del preventivo di spesa.

Alla richiesta d'allacciamento, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti indicati nel modulo della richiesta stessa necessari in base alle disposizioni vigenti.

La richiesta di allacciamento dovrà essere effettuata compilando l'apposito modulo.

Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare. Ove lo richiedano particolari esigenze tecniche ed economiche può essere realizzato un allacciamento con la posa di un contatore generale, posto al limite fra la proprietà pubblica e privata, atto a servire più unità immobiliari situate in uno stesso immobile o in immobili vicini. In particolare nel caso di nuove forniture che, di fatto, risultano essere riattivazioni di utenze già esistenti e debbano sostenere un onere tale da non giustificare l'esigenza di adeguarsi alle disposizioni generali, anche a seguito di positiva valutazione da parte dell'Autorità, si potrà derogare a tale norma.

INDICE

ART. 15 - DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di richiesta d'allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore di rifiutare lo stesso o di revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore stesso. Il Gestore per servire utenze diverse da quelle domestiche, che richiedono portate o forniture considerate dalla stessa elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di fornitura "limitato ed interrompibile". Le condizioni d'esercizio offerte dal Gestore possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa.

ART. 15 BIS - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29/R del 26/5/2008, è vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico Acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva; tale uso è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale; l'uso può anche essere consentito ad attività produttive, previo parere dell'Autorità di Ambito, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- disponibilità di risorsa;
- impossibilità di utilizzare acqua di reti alternative;
- disponibilità di impianti e tecnologie che consentano di ottenere consumi non superiori a 90 Litri per automezzo.

ART. 16 – PREVENTIVO

A seguito della richiesta d'allacciamento, e d'ogni richiesta, che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura, la stima dei tempi previsti per la concessione delle autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del lavoro.

I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo massimo, è previsto un indennizzo automatico a favore del richiedente, così come meglio specificato nella summenzionata Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il preventivo ha una validità di 3 mesi dalla data di consegna all'utente o dalla data della spedizione a mezzo posta; trascorso tale termine il preventivo, se non accettato dal richiedente, non è più valido e la richiesta deve essere reiterata. Il preventivo ha una validità di un anno nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 1.a della Carta del servizio.

Nessun altro onere non indicato nel preventivo potrà essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.

ART. 17 - PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica cittadina dei comuni aderenti ad Acque S.p.A.

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Qualsiasi modifica, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, delle normative d'uso da parte dell'utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell'utente.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 49 del presente regolamento, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente.

I prelievi abusivi, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, - oltre che determinare l'applicazione della penalità di cui al comma precedente - saranno fatturati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, moltiplicata per dieci.

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno applicate.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

INDICE

ART. 18 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente e il pagamento di una penale di cui al successivo art. 49 del presente regolamento.

INDICE

NORME TECNICHE IMPIANTI

ART. 19 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA SU STRADE

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale) ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il Gestore è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere i corrispettivi da esso stabiliti.

Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel piano d'ambito.

Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.

Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, rimangono di proprietà demaniale, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli utenti.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste al successivo articolo 49 e con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

INDICE

ART. 20 - MISURATORE DI UTENZA - CUSTODIA DEL PUNTO DI CONSEGNA

I contatori sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata, sul muro di cinta o sulla facciata del fabbricato, in ogni modo in posizione di facile accesso per i propri incaricati ed in posizione rialzata rispetto al piano di scorrimento delle acque meteoriche.

In caso di utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il gestore come previsto all'art. 44 del presente Regolamento, il contatore divisionale sarà collocato, salvo diversa disposizione da parte dell'utente, in coerenza con la collocazione degli altri contatori divisionali sempre che ne sia consentita l'accessibilità. Al momento dell'installazione del misuratore il gestore è tenuto a concordare con l'utente, fatte salve le precedenti indicazioni, la più idonea collocazione anche al fine di prevenire inconvenienti di funzionamento causati da agenti esterni; oltre a ciò, il gestore è tenuto ad informare puntualmente l'utente sulle migliori modalità da adottare per proteggere lo strumento di misura dagli inconvenienti di cui sopra.

Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti d'apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. L'utente è considerato consegnatario del contatore e dei relativi accessori posti all'interno del vano d'alloggiamento del contatore stesso. Sono a carico dell'utente le spese per la manutenzione dello sportello a protezione del vano.

L'utente deve pertanto provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno a loro arrecati anche da terzi o ignoti.

La rottura del contatore causata dal gelo è imputabile all'utente se questi non attua i provvedimenti idonei ad evitare tale evento. In questo caso all'utente sarà addebitata la spesa per la sostituzione dell'apparecchio misuratore, prevista dall'apposito tariffario di cui al successivo art. 49.

INDICE

ART. 21 - SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DEL CONTATORE

L'utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese, che verrà eseguito esclusivamente dal personale di Acque S.p.A.; il medesimo utente provvederà, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.

E' facoltà del Gestore imporre lo spostamento del misuratore, a spese dell'utente, quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino. Lo spostamento potrà, in deroga a quanto sopra previsto, essere eseguito con spese a carico del Gestore quando la necessità dello spostamento derivi da una maggiore facilità d'accesso per il Gestore.

Sono a carico dell'utente le spese per la posa in opera dello sportello a protezione del misuratore e le successive manutenzioni.

In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore.

Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, verrà sostituito a cura e spese del Gestore.

E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.

INDICE

ART. 22 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL CONTATORE

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiedere la verifica del contatore che è effettuata dal Gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.

Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica lo stesso verrà sostituito con un nuovo contatore previa autorizzazione dell'utente.

I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno e in questo caso l'utente sarà tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento di un corrispettivo previsto nel tariffario che sarà addebitato nella prima fattura utile. Nel caso che il contatore rientri nei limiti di tolleranza non sarà sostituito e all'utente sarà addebitato il costo della verifica (solo se avvenuta entro i termini previsti dalla Carta del Servizio). Resta ferma la possibilità per l'utente di avvalersi di quanto previsto all'art. 43 del presente Regolamento qualora ne ricorrano i requisiti. Qualora sia, invece, riscontrato l'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto, sarà sostituito e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile. Non si può in ogni caso, partire da una data antecedente l'ultima lettura di saldo fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta. Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica o, ad insindacabile giudizio del Gestore in base ai consumi storici rilevati sull'utenza e/o in base al consumo rilevato successivamente alla verifica stessa. La conseguente rettifica delle fatturazioni è regolata all'art. 3.c della Carta del Servizio.

INDICE

ART. 23 - CONTROLLO

Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato.

I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso d'opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Resta altresì salvo il diritto del gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.

INDICE

ART. 24 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

La pressione ai punti di consegna e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore.

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente previo appuntamento.

Qualora dalla verifica risulti un livello di pressione non compreso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, o in quelli indicati nel contratto di fornitura, il gestore provvede a risolvere il problema nel minor tempo possibile, quando ciò risulti tecnicamente possibile con il sistema attuale.

Se invece dalla verifica risulti un livello di pressione compreso nei limiti previsti dalla legge o indicati nel contratto, l'utente è tenuto al pagamento del corrispettivo previsto dall'art. 49, lettera l) del presente Regolamento, che sarà addebitato nella prima bolletta utile.

Il gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio, fermo restando quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato e dalla normativa vigente.

INDICE

ART. 25 - MANOMISSIONI DELLE OPERE DEL CONTATORE

E' fatto assoluto divieto all'utente di manomettere, i sigilli predisposti dal Gestore al contatore, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.

La manomissione dei sigilli comporterà il pagamento da parte dell'utente della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti Autorità qualora nella manomissione dei sigilli si riscontri fatto doloso.

Nella nicchia o nel pozzetto ove è installato il contatore, devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente.

Nell'eventualità sia accertata, da parte del Gestore, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l'utente dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto.

INDICE

ART. 26 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione, dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori.

Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici.

Il Gestore s'impegna ad informare gli utenti nei modi più adeguati alla circostanza

ART. 27 - VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo, predisposto dal Gestore che funge da verbale.

A tale verbale è allegata una foto, marcata con data ed ora, del contatore rimosso, che ne renda visibile, salvo casi di impossibilità, la lettura al momento della rimozione.

Il personale incaricato dal Gestore dell'effettuazione delle operazioni suddette deve invitare l'utente a sottoscrivere, previo controllo, il modulo suddetto. Una copia del verbale è rilasciata all'utente. In caso d'assenza dell'utente l'intervento potrà in ogni caso essere eseguito e copia del verbale sarà inviata, a mezzo servizio postale, direttamente al domicilio dell'utente.

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dallo stesso.

Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha facoltà di sostituire gli stessi senza obbligo di preavviso, secondo la procedura di cui ai commi precedenti. Qualora il gestore operi sostituzioni massive dei misuratori, nell'ambito di attività pianificate di rinnovo del parco installato, gli utenti delle aree interessate dovranno essere informati mediante apposita e preventiva comunicazione in bolletta.

Detta comunicazione dovrà indicare un periodo di venti giorni all'interno del quale si prevede di effettuare la sostituzione. L'utente interessato dalla sostituzione per maggiori eventuali chiarimenti potrà contattare Acque SpA.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle dell'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione è eseguita a cura e spese dell'utente.

Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una ditta con i requisiti di cui alla L. 46/90.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente ogni qual volta lo ritenga opportuno

ART. 28 - LIMITATORI DI PORTATA

Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

ART. 29 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE

Spetta al Gestore determinare il diametro della presa idrica e scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa e per l'installazione del contatore, che dovrà trovarsi in luogo di facile accesso.

Il richiedente l'allacciamento idrico, è tenuto a pagare i corrispettivi dovuti alle tariffe previste. Il manufatto di alloggiamento del contatore, compreso lo sportello di protezione sarà predisposto a cura e spese del richiedente. Seguendo le norme tecniche, prescrizioni e misure prescritte dall'azienda Il Gestore ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, venga - per modifiche ambientali fatte eseguire dall'utente - a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.

L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore d'eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso d'inadempienza, il Gestore ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito all'utente dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

L'utente infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i contatori dell'acqua.

ART. 30 – SERVIZIO IDRANTI ANTINCENDIO

Il Gestore si rende disponibile all'installazione di idranti antincendio, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, secondo le disposizioni delle Autorità competenti. Tali idranti, che avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei VVF e quelli della Protezione civile, verranno ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione. I Comuni si fanno carico della spesa e dei consumi idrici connessi.

INDICE

ART. 30 BIS – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER GLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO

In tutti gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio è fatto obbligo di installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero, qualora più rispondenti alla destinazione d'uso degli edifici, di sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella e fotocellula.

Entro il termine del 28/5/2009 (365 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 8 bis della Legge Regionale 21/7/1995, emanato con Decreto della Giunta Regionale n. 29/r del 26/5/2008) gli enti dovranno provvedere all'adeguamento delle strutture esistenti in relazione agli obblighi di cui al precedente comma.

INDICE

ART. 31 – FONTANELLE E FONTANE PUBBLICHE

Tutte le fontanelle pubbliche, così come previsto all'art. 5 c. 1 della L.36/1994, devono essere dotate di apposito strumento di misurazione delle portate derivate. Acque S.p.A. provvede quindi a dotare di contatore tutte le fontanelle pubbliche esistenti sul territorio gestito.

Tali utenze saranno intestate alle amministrazioni comunali che ne assumeranno gli oneri per la relativa manutenzione.

In tal senso Acque S.p.A. si riserva di proporre alle singole amministrazioni comunali forme di collaborazione per la gestione e il riordino delle fontanelle pubbliche.

I Comuni e comunque coloro ai quali è affidata la gestione delle fontane pubbliche dotano le stesse di limitatori di portata e di sistemi d'interruzione automatica di flusso, salvo che ciò sia incompatibile con le caratteristiche di particolare pregio storico ed architettonico.

I Comuni dotano d'impianti di ricircolo le vasche di arredo ed i giochi d'acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto installati in aree pubbliche.

Entro il termine del 28/5/2009 (365 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 8 bis della Legge Regionale 21/7/1995, emanato con Decreto della Giunta Regionale n. 29/r del 26/5/2008) gli enti dovranno provvedere all'adeguamento dei fontanelli, delle fontane e dei giochi d'acqua e vasche di arredo esistenti in relazione agli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

ART. 31 BIS - DISPOSIZIONI PER IL RISPARMIO IDRICO

Ai fini di consentire la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata all'interno del servizio idrico integrato dell'Ambito, tutti gli utenti sono obbligati ad adottare i comportamenti, a realizzare le misure e le prescrizioni ed a sottostare alle limitazioni e divieti previsti dal Regolamento di attuazione dell'art. 8 bis della Legge Regionale 81/1995 emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29/R del 26/5/2008

INDICE

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

ART. 32 - GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI INTERNI

La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna è effettuata a cura e spese da parte dell'utente il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.

Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui alla Legge 46/90. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.

Il Gestore si riserva di formulare le prescrizioni tecniche in proposito in aggiunta a quanto di seguito indicato.

INDICE

ART. 33 - UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA

Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico Acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica, e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore e utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrate dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.

Nessun tubo dell'impianto, potrà di norma sottopassare od essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

INDICE

ART. 34 - COLLEGAMENTI D'IMPIANTI ED APPARECCHI UTILIZZATORI

È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, Acque non potabili o d'altro Acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche e d'elettrodomestici, ecc.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

INDICE

ART. 35 - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC.

Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio, sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa.

La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dai servizi tecnici del Gestore, che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, i servizi medesimi sono tenuti, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.

INDICE

ART. 36 - IMPIANTI DI POMPAGGIO PRIVATI

Gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad un adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell'articolo seguente.

È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

INDICE

ART. 37 – SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta. Essere installati in locali areati e asciutti, in posizione tale da assicurare un'agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia. La bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Dovranno essere presenti inoltre scarico di fondo, scarico di troppo pieno, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie.

ART. 38 – POZZI D'ACQUA AD USO PRIVATO

I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra l'azienda procederà con la sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'utente, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

INDICE

ART. 39 - VIGILANZA IMPIANTI ED APPARECCHI

Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dalla stesso incaricato anche allo scopo di accertarsi che gli impianti siano stati eseguiti a norma del presente regolamento.

Gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso d'opposizione od ostacolo, il gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.

INDICE

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

ART. 40 – LETTURA DEL CONTATORE

L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo presunto. Il Gestore s'impegna a rendere operativo un servizio che consenta all'utente di comunicare l'autolettura anche telefonicamente.

Il Gestore si riserva il diritto di effettuare almeno una lettura del contatore con propri incaricati nell'arco di un anno; qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all'utente, quest'ultimo sarà invitato a provvedere mediante raccomandata A.R. e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale come da apposito tariffario di cui al successivo art. 49, che sarà addebitata nella prima fattura utile e alla possibile interruzione del servizio.

Nel caso in cui il Gestore riscontrasse una lettura anomala del contatore, ovvero un consumo in eccesso di oltre il 30% rispetto al consumo medio storico, dovrà darne comunicazione all'utente entro e non oltre 45 giorni dalla data della lettura e comunque entro l'emissione della successiva bolletta.

INDICE

ART. 41 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI

Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato dall'utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso. Il Gestore s'impegna ad emettere di norma le fatture a scadenze periodiche regolari, in modo da consentire agli utenti di conoscere i periodi in cui dovranno provvedere al pagamento della bolletta. Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario d'Ambito.

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Sulla base di questi criteri generali e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi, Acque S.p.A. potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra oppure addebitare importi in acconto, contestualmente all'emissione di fatture calcolate sulla base delle letture effettive del contatore I consumi d'acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'utente.

Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.

In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per l'utente della corretta applicazione delle fasce di consumo o d'eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà effettuato con il criterio del pro-die.

Con l'obiettivo di emettere nei confronti dell'utenza fatture omogenee sia per periodo di riferimento, che in termini di importi, ogni fattura non potrà addebitare con il criterio pro-die consumi corrispondenti ad un periodo superiore a 4 mesi, oltre quelli già oggetto di precedente fatturazione in acconto. Sono fatti salvi i casi eccezionali o motivati o riferibili a casistiche particolari o problematiche specifiche purché riferite a singole utenze.

Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza.

L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l'utente dall'addebito d'eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d'addebiti erroneamente non imputati.

INDICE

ART. 42 – CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE

Tipo di fornitura e tariffa applicata

- La bolletta riporta l'articolazione tariffaria applicata al cliente.

Periodo di riferimento della fatturazione

- La bolletta riporta il periodo cui si riferisce la fatturazione, con la chiara distinzione tra periodi a lettura effettiva e periodi di acconto, il totale dei giorni cui si riferisce la bolletta, con la chiara distinzione tra periodi a lettura effettiva e periodi di acconto, i termini di scadenza del pagamento e la data delle ultime due letture o autoletture.
- Nelle bollette di acconto è chiaramente indicato che le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici.

Unità di misura

- L'unità di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi d'acqua è il metro cubo (mc).

Contenuti minimi della bolletta

- Ogni bolletta, salvo quanto previsto ai successivi commi, contiene un quadro sintetico avente i seguenti requisiti minimi:

Parte A – Dati identificativi bolletta

- Data di emissione della bolletta
- Codice identificativo della bolletta

Parte B – Dati identificativi utenza

- Dati identificativi dell'utente
- Dati identificativi e collocazione della fornitura e del contatore

Parte C – Servizi erogati

- Servizi erogati

Parte D – Consumi

- Consumi effettivi, consumi presunti del periodo e totale.

Parte E – Importo e modalità di pagamento

- Totale importo bolletta
- Data di scadenza della bolletta.
- Modalità di pagamento
- Messaggio di eventuali insoluti di pagamento

Parte F – Sportello Clienti

- Numero verde per la segnalazione dei guasti
- Modalità di accesso agevolate agli sportelli
- Tempi di contestazione bolletta

Ogni bolletta riporta un quadro di dettaglio, redatto secondo i seguenti requisiti minimi:

Parte A – Tipologia di utenza e tariffe applicate

- Tipologia di utilizzo
- Eventuale classe contrattuale in caso di tipologia Domestica
- Tabella riportante l'articolazione tariffaria applicata

Parte B – Dettaglio dei consumi e della spesa

- Periodo di riferimento
- Lettura effettiva iniziale
- Lettura effettiva o presunta finale
- Giorni relativi al periodo di riferimento
- Dettaglio dei consumi ripartiti per servizio, per scaglioni di consumo, per quote variabili e fisse, in ciascun caso indicando il valore unitario, le quantità di consumo per scaglione e servizio, l'importo risultante, l'aliquota IVA applicata
- Dettaglio degli altri oneri
- Indicazione dei conguagli in bolletta
- Totale Imposte
- Totale IVA
- Totale della bolletta

Ulteriori chiarimenti sulle bollette

- Nella prima fattura dell'anno su lettura effettiva il frontespizio della bolletta dovrà contenere un riepilogo annuale dove si evidenziano i metri cubi consumati nell'anno solare precedente dall'utente calcolati con il metodo del pro-die sulla base delle bollette emesse. Nelle altre fatture il frontespizio della bolletta dovrà contenere i consumi medi annui aggiornati di volta in volta.
- Il Gestore fornisce all'utente, qualora questo ne faccia richiesta, ulteriori disaggregazioni dei lorrissettivi fatturati e ogni informazione utile circa la correttezza di tutti i corrispettivi fatturati.

Rimborsi ed indennizzi automatici

Per i soli utenti che ne hanno diritto la bolletta riporta:

- i rimborsi dovuti alla restituzione di erronei addebiti in precedenti bollette
- gli indennizzi automatici, se effettuati in bolletta, dovuti al mancato rispetto di livelli specifici di qualità previsti dalla Carta del Servizio e la relativa causale.

Addebiti per imposte

La bolletta riporta separatamente dalla tariffa l'indicazione delle aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro successivi aggiornamenti e modificazioni.

Separazione della fatturazione dei consumi dalla fatturazione di altri oneri

- Tutti i corrispettivi diversi da quelli previsti ai precedenti, compresi quelli di cui al tariffario allegato al Regolamento del Servizio, sono riportati nella bolletta in maniera distinta dai corrispettivi relativi ai consumi.
- I corrispettivi dovuti per interessi moratori, per spese di recupero del credito, per deposito cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale, sono riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi per i consumi. Le voci soggette ad imposta sul valore aggiunto sono poste in evidenza.

Situazione dei pagamenti relativi alle bollette precedenti

La bolletta riporta sinteticamente la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dall'utente cliente.

Modalità di pagamento

La bolletta riporta le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente.

Effetti del ritardato pagamento

La bolletta riporta i riferimenti agli articoli del Regolamento nei quali vengono trattati gli effetti del mancato pagamento e la procedura di sospensione della fornitura

Comunicazione dell'avvenuto pagamento

La comunicazione nella quale é riportata una situazione di morosità relativa a bollette precedenti riporta anche le modalità di comunicazione da parte del cliente al Gestore dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare la sospensione della fornitura, nonché altri effetti della mancata comunicazione.

Comunicazioni istituzionali

La bolletta riporta in prima pagina eventuali comunicazioni dell'Autorità d'Ambito destinate ai clienti finali.

Servizio guasti

La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti a cui il cliente può rivolgersi in qualsiasi momento.

Informazioni su aggiornamenti dei corrispettivi e su caratteristiche della fornitura

La bolletta riporta eventuali aggiornamenti dei corrispettivi indicando in modo completo la fonte normativa o contrattuale da cui derivano.

Informazioni su revisioni di Carta del Servizio e Regolamento

La bolletta riporta i riferimenti agli articoli di eventuali aggiornamenti di Carta del Servizio e Regolamento.

INDICE

ART. 43 – RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, il Gestore potrà applicare ai consumi eccedenti quelli normali dell'utente una tariffa pari a un decimo della tariffa base; l'eccedenza di consumo rispetto a quello normale non sarà assoggettata alla quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione.

Non si può, in ogni caso, partire da una data antecedente l'ultima lettura di saldo fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.

La riduzione è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'utente, alle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione ed eventuale documentazione fotografica comprovante la tempestiva riparazione.

In caso di perdite occulte, qualora il Gestore, per cause non imputabili all'utente, non abbia effettuato regolarmente le letture previste dalla Carta del Servizio:

- a. l'utente sarà tenuto a pagare quanto dovuto per le perdite occulte, con le modalità descritte nel presente articolo, in forma ridotta proporzionalmente al ritardo di lettura imputabile al Gestore.
- b. In aggiunta alla riduzione di cui al punto a) all'utente saranno concessi i seguenti sgravi:

Limite di ammissibilità	Entità sgravio	Elementi comuni
Da un minimo del 130% ad un massimo di 2 volte il consumo storico	30% degli importi eccedenti lo storico	Conteggio a tariffa base mc. eccedenti lo storico e rateizzazione
Parte da 2 a 10 volte il consumo storico	50% sugli importi eccedenti lo scaglione precedente	Conteggio a tariffa base mc. eccedenti lo storico e rateizzazione
Parte da 10 volte e oltre il consumo storico	75% degli importi eccedenti lo scaglione precedente	Conteggio a tariffa base mc. eccedenti lo storico e rateizzazione

Gli importi di sgravio successivi al primo espressi nella tabella suddetta si sommano a quelli precedenti (applicazione degli sgravi a scaglione).

Gli sgravi di cui al comma precedente saranno applicati anche nel caso in cui il gestore non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 40, o non abbia rispettato le scadenze di fatturazione, se il consumo del periodo da addebitare all'utente supera del 30% il suo consumo storico.

Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente:

- D'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'utente; è facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;
- Con verifica diretta da parte del personale aziendale.

In caso di perdite occulte, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti.

Sarà consentito all'utente, in accordo con il Gestore, sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura dei maggiori consumi dovuti a perdite occulte. Con una semplice comunicazione scritta al Gestore l'utente può disdire tale polizza assicurativa.

INDICE

ART. 44 – UTENZE CONDOMINIALI E UTENZE MULTIPLE

Per i consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità abitative.

I consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contratti di fornitura fra le unità abitative e il gestore, saranno fatturati direttamente ai vari intestatari dei singoli contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori posti al limite della proprietà pubblica o comunque in proprietà condominiale accessibile; l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata al condominio.

Il Gestore ha facoltà di individuare le migliori soluzioni tecnico-economiche al fine di eliminare situazioni preesistenti nelle quali al contatore generale non sia intestato alcun contratto. In fase transitoria l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale non regolato contrattualmente e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata in parti uguali agli intestatari dei singoli contratti individuali, suddividendola in parti uguali fra gli stessi.

Nel caso di utenze condominiali e/o multiple, in presenza di perdita sulla derivazione di presa (allacciamento) per la parte di questa insistente nella proprietà privata, a monte del contatore contrattualizzato, l'utente è tenuto a provvedere all'immediata riparazione, seguendo le prescrizioni impartite dal gestore. Nel caso d'inottemperanza il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello

essenziale. Il Condominio e/o l'utenza multipla rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

INDICE

PAGAMENTI E SANZIONI

ART. 45 – INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ

Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse.

Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere prodotti presso il Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.

Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse secondo i precedenti art. 39 e art. 40 non sia effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno applicati i seguenti addebiti:

- Trascorsi 5 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura – e prescindendo che tali giorni vengano a coincidere con festività – sarà applicato un interesse, pari all'interesse legale sull'importo da pagare;
- Trascorsi 30 giorni dalla scadenza indicata in fattura è applicato, oltre all'addebito sopra descritto, un interesse pari al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali.

In caso di mancato pagamento, ad esclusione di quanto sarà eventualmente previsto nel Regolamento per la tutela delle utenze deboli, trascorsi 30 giorni dalla data della scadenza della fattura, l'utente sarà regolarmente messo in mora.

Le spese sostenute dal gestore per il recupero del credito, a partire dall'emissione dell'avviso di messa in mora, saranno addebitate all'utente moroso.

Qualora il pagamento intervenga nel periodo che intercorre fra la data dell'avviso di messa in mora e la scadenza indicata nell'avviso stesso (non inferiore a 20 giorni dalla data dell'avviso) l'utente dovrà dimostrare, attraverso gli strumenti indicati dal Gestore, l'avvenuto pagamento onde evitare la sospensione del servizio che altrimenti interverrà alla scadenza indicata nell'avviso.

Nel caso in cui l'utente provveda, entro 30 giorni dall'avvenuta sospensione dell'erogazione, al pagamento di tutte le fatture scadute, oltre al costo delle procedure di recupero crediti intraprese e alle spese di riattivazione, il servizio sarà ripristinato dopo che l'utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento. Se la sospensione perdura, invece, per oltre 30 giorni il contratto sarà considerato risolto; in quest'ultimo caso qualora l'utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compresi i costi per il recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo previsto. La riattivazione e/o riapertura avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta dei Servizi.

Nel periodo d'interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, decorrerà ugualmente la quota fissa per il servizio.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento d'eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

INDICE

ART. 46 - CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Come disciplinato nei precedenti articoli il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.

La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (artt. 4 e 5 del presente regolamento);
- b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) Prelievi abusivi (art. 17 del presente regolamento);
- d) Cessione dell'acqua a terzi;
- e) Irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (art. 33 e 34 del presente regolamento);
- f) Opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore (art.23 e 40 del presente regolamento);
- g) Opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore (art. 39 del presente regolamento);
- h) In caso di pericolo per persone o cose;
- i) Manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
- j) Morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (art. 45 del presente regolamento);
- k) Mancata realizzazione da parte dell'utente delle modifiche suggerite dal gestore, in caso d'irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.

La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h), e j). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere e) e i).

INDICE

ART. 47 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI

Fatto salvo quanto sarà previsto nel Regolamento delle utenze deboli, deroghe alle norme ed alle modalità di Pagamento saranno concesse dal Gestore, anche su indicazione dell'Autorità in casi di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'utente ritenute particolarmente gravose e/o relativamente a consumi particolarmente consistenti e anomali.

INDICE

ART. 48 - DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto della stipula del contratto di fornitura l'utente deve versare un deposito cauzionale fruttifero d'interessi al saggio legale che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'utente stesso. Tale deposito dovrà essere versato anche per le utenze già esistenti tramite addebito in bolletta.

Lo scopo del deposito cauzionale è quello di garantire il gestore e gli utenti non morosi sui mancati pagamenti delle bollette.

Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale non sarà richiesto nessun deposito all'atto della stipula del contratto o, nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato nella prima fattura utile successiva alla comunicazione della domiciliazione stessa.

A partire dal 1/1/2009, il valore del deposito sarà:

a) Per le utenze ad uso civile: pari a € 30

b) Per le nuove utenze non domestiche che hanno un numero di addetti inferiore a 5: pari ad € 50

c) Per le utenze non domestiche "idroesigenti", anche se il numero degli addetti è inferiore a 5:

1. pari ad € 150 per consumi medi annui inferiori a 500 metri cubi negli ultimi 2 anni;

2. pari ad 1/3 del fatturato annuo per consumi medi annui superiori o uguali a 500 metri cubi negli ultimi 2 anni, fino ad un massimo di € (simbolo prima del numero)1.000

di seguito si riporta l'elenco delle utenze idroesigenti:

- bar,
- ristoranti,
- alberghi,
- pasticcerie,
- panifici,
- industrie alimentari,
- lavanderie,
- parrucchieri, istituti di bellezza e similari,
- stabilimenti balneari,
- stazioni termali,
- autolavaggi,
- industrie che utilizzano acqua potabile nel processo produttivo (perché obbligate da normative vigenti o per impossibilità a prelevare acque da altre fonti diverse dal civico acquedotto);

d) Per tutte le altre utenze ad uso non domestico non rientranti nelle casistiche di cui ai precedenti punti b) e c) con consumi medi annui inferiori a 500 metri cubi negli ultimi 2 anni: pari ad € 150.

e) Per tutte le altre utenze ad uso non domestico non rientranti nelle casistiche di cui ai precedenti punti b) e c) con consumi medi annui superiori a 500 metri cubi negli ultimi 2 anni: 1/3 del fatturato annuo fino ad un massimo di € 1.000

f) Per le utenze pubbliche: pari ad € 150

Le utenze non domestiche che stipuleranno un contratto di utenza successivamente al 1/1/2009 saranno tenute al versamento dei € 50 o dei € 150 di cui ai precedenti punti b), c1) e d). Le eventuali integrazioni fino ad 1/3 del fatturato annuo di cui ai punti c2) ed e), fino ad un massimo di € 1.000, saranno addebitate dal Gestore nella seconda bolletta a lettura effettiva, sulla base della quale si valuterà per ciascuna utenza il consumo stimato dell'anno in corso utilizzando il criterio del pro-die.

Per le utenze non domestiche che hanno stipulato un contratto di utenza precedentemente alla data del 1/1/2009:

- si valuterà per ciascuna utenza il consumo degli anni 2007-8 utilizzando nel caso di utenze sorte nel corso dei 2 anni il criterio del pro-die;
- se il consumo medio degli anni 2007-8 risulterà superiore a mc. 500 si procederà all'integrazione del deposito cauzionale nel primo semestre 2009.
- se il consumo medio degli anni 2007-8 risulterà inferiore o pari a mc. 500 sarà mantenuto il deposito già addebitato in precedenza.

Ogni anno il Gestore è tenuto ad adeguare il deposito cauzionale per gli utenti non domestici sia nel caso in cui i consumi medio nei 2 anni precedenti passino da meno di 500 metri cubi a più di 500, sia nel caso inverso.

In caso di cessazione del rapporto d'utenza il deposito sarà accreditato con l'ultima fattura utile insieme agli interessi dovuti.

Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

Il deposito cauzionale sarà adeguato ogni tre anni sulla base degli aumenti tariffari intercorsi nel periodo.

INDICE

ART. 49 - ADDEBITI VARI

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- Penale per usi impropri e rivendita dell'acqua (art. 17 del presente Regolamento)
- Penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori (art. 19 e 25 del presente Regolamento);
- Corrispettivo per le volture d'utenza (art. 5 del presente Regolamento)
- Corrispettivo per la riapertura del contatore (art. 7 del presente Regolamento)
- Corrispettivo per la prova di taratura del contatore (art. 22 del presente Regolamento)
- Corrispettivo per la chiusura del contatore (art. 45 del presente Regolamento)
- Corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna
- Addebiti per interessi di ritardato pagamento e spese di recupero del credito (art. 45 del presente Regolamento)
- Penale per mancata lettura contatore o mancata comunicazione di "autolettura" (art. 40 del presente Regolamento)
- Addebito costo sostituzione contatore rotto dal gelo (art. 20 del presente Regolamento)
- Addebito per verifica del livello di pressione (art. 24 del presente Regolamento)

Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra saranno stabilite dagli organi aziendali e rese note nei modi e nei termini ritenuti più congrui dal Gestore.

INDICE

ART 49 BIS – MODALITÀ DI ACCREDITO DI SOMME ERRONEAMENTE ADDEBITATE ALL'UTENTE

In caso di errata fatturazione da parte di Acque S.p.A., fatti salvi i casi di accredito in fattura per gli acconti come previsto all'art. 41, per la restituzione degli importi erroneamente riscossi il Gestore utilizzerà d'ufficio, salvo diversa richiesta da parte dell'utente, il metodo dell'accredito sulla successiva bolletta solo se l'importo risulta essere inferiore ad € 70. Viceversa l'importo sarà restituito d'ufficio direttamente all'utente entro 30 giorni dalla data di accertamento dell'errore da parte del Gestore.

Su tali importi a far data dai 30 giorni successivi alla data di accertamento dell'errore da parte del Gestore – prescindendo che tali giorni vengano a coincidere con festività – sarà applicato un interesse, pari all'interesse legale sull'importo da restituire.

Trascorsi ulteriori 30 giorni, oltre a quanto sopra descritto, viene applicato un interesse pari al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali.

INDICE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 50 – UTENZE PREESISTENTI

Coloro che al momento dell'adozione del presente Regolamento da parte del Gestore del S.I.I. avessero un rapporto di fornitura già in corso con altro gestore, saranno vincolati alle norme contenute in questo Regolamento, trascorsi 30 giorni dalla spedizione di copia integrale dello stesso e della Carta del S.I.I. presso il luogo in cui viene effettuata la fornitura.

INDICE

ART. 51 – CONTROVERSIE E RECLAMI

Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l'utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

In caso di controversia l'utente può ricorrere a:

- Sportello di conciliazione
- Camera arbitrale

entrambi istituiti presso la Camera di Commercio di Pisa.

Modalità e formulari per aderire a questa procedura sono disponibili anche presso l'Ufficio Relazioni Esterne di Acque S.p.A. oltre che presso la sede della C.C.I.A.A. di Pisa e sul sito internet della C.C.I.A.A., <http://www.pi.camcom.it>

INDICE

ART. 52 - PRELIEVO E FORNITURA D'ACQUA CON AUTOBOTTI

Il prelievo e la fornitura, sia d'acqua potabile sia d'acqua non potabile, con autocisterne private o altri mezzi di trasporto su gomma, saranno effettuati in base a norme specifiche che saranno stabilite dal Gestore.

INDICE

ART. 53 – INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento o previste sui contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza - se del caso - di un pubblico ufficiale.

INDICE

ART. 54 - TASSE E IMPOSTE

Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, sono ad esclusivo carico dell'utente, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Gestore.

INDICE

ART. 55 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

INDICE

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Gli allegati al regolamento del servizio Acquedotto (domande di allacciamento, subentro, voltura ecc.) sono disponibili sul sito internet <http://www.acque.net>.

- Allacciamento idrico
- Riattivazione
- Allacciamento fognatura
- Voltura
- Attivazione
- Subentro
- Chiusura contratto
- Variazione recapito

- Variazione residenza
- Reclami, contestazioni e richieste

REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina gli scarichi di Acque reflue che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio di competenza dell’Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno, da qui in avanti AIT, istituita con L.R. 69/2011 e subentrata negli obblighi e nelle competenze di ATO dal 1 gennaio 2012, nel rispetto della legislazione statale (D.Lgs. n. 152/2006) e Regionale, nonché delle prescrizioni tecniche generali espresse nella convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato. Il presente regolamento ha per oggetto:

- Il procedimento di autorizzazione e/o rinnovo degli scarichi di Acque reflue nelle pubbliche fognature;
- Il controllo degli scarichi dei complessi produttivi/industriali e civili allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla loro accettabilità, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso delle Acque, nonché il controllo per gli accertamenti in materia tariffaria.
- L’individuazione delle norme tecniche generali di allacciamento ed uso della fognatura.
- La gestione amministrativa dell’utenza, con il rispettivo sistema sanzionatorio.

Art. 1.2 - Compiti e attribuzioni dell’Azienda Acque S.p.A.

Per la gestione dei servizi pubblici Acque S.p.A., adotta il presente Regolamento, con cui disciplina i limiti di accettabilità delle acque reflue domestiche e industriali nelle pubbliche fognature, ed esercita il controllo di conformità degli scarichi stessi ai suddetti limiti.

Art. 1.3 - Finalità del Regolamento di fognatura

Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature dei comuni associati e nei collettori intercomunali, nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 (in suppl. ord. alla G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), al fine di:

- tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
- promuovere e favorire gli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua al fine di consentire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e nell'adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
- raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature e gli indirizzi generali del Piano di Ambito per il Risanamento e la Tutela delle Acque.

Art. 1.4 – Definizioni.

Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno; solo nel caso in cui non sia disponibile il dato

analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

Acque reflue assimilabili: acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche sono quegli scarichi provenienti da attività che risultino per le loro caratteristiche qualitative e quantitative, assimilabili ad acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 ivi incluse le attività assimilate a domestiche demandate a specifica norma regionale (L.R. 20/2006 e Regolamento);

Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinarsi, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all'articolo 13 della L.R. 20/2006;

Acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;

Fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

Fognature separate: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 D.Lgs. 152/2006;

Acque di scarico: tutte le Acque reflue provenienti da uno scarico;

Fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a raccogliere e portare al recapito le acque meteoriche e di lavaggio provenienti da agglomerati e quelle reflue domestiche, urbane, industriali;

Stabilimento industriale o, semplicemente, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8, alla parte III del decreto legislativo ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in

considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

ART. 2 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 2.1 - Norme principali

Tutti gli insediamenti civili o produttivi, esistenti e/o di nuova realizzazione, che ricadono in aree servite da pubbliche fognature e che siano produttori di scarichi idrici, sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura.

Art. 2.2 - Classificazione degli scarichi idrici

INDICE

Gli scarichi si distinguono in:

- Scarichi di acque reflue domestiche: tali scarichi sono sempre ammessi nel rispetto del presente regolamento fognario compatibilmente con la capacità idraulica e depurativa del sistema e delle norme nazionali e regionali di settore, ed il titolare deve inoltrare al Gestore una richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura;
- Scarichi di insediamenti produttivi ma assimilabili a scarichi di acque reflue domestiche: per questo tipo di scarico deve essere presentata al comune, dal titolare dello scarico, una dichiarazione che certifichi che lo scarico in questione è assimilabile a domestico, ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e sulla base delle indicazioni della normativa regionale;
- Scarichi di acque reflue industriali e/o AMC e/o AMPP: per questo tipo di scarico, il titolare dello scarico deve presentare al Comune competente, ufficio SUAP, la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di competenza di AIT (comma 2 art. 6 del D.P.G.R. 46R/2008).

ART. 3 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Autorizzazione allo scarico (comma 1 art. 124 D.Lgs. 152/2006)		
Scarichi di acque reflue domestiche	Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche	Scarichi di acque reflue industriali e/o AMC e/o AMPP
Sempre ammessi nel rispetto del presente regolamento fognario (comma 4 art. 124 D. Lgs 152/2006), non serve autorizzazione allo scarico	Dichiarazione di assimilabilità degli scarichi alle acque reflue domestiche (art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e normativa regionale)	Autorizzazione allo scarico (vedi art. 125 D.Lgs. 152/2006 e normativa regionale)
Richiesta di allacciamento ad Acque S.p.A.	Richiesta di allacciamento ad Acque S.p.A.	Richiesta di autorizzazione allo scarico, di competenza di AIT, da richiedersi all'ufficio SUAP. Richiesta di allacciamento ad Acque S.p.A.

Art. 3.1 - Autorizzazione allo scarico di Acque reflue domestiche

Ai sensi degli articoli 107 e 124 del D.Lgs. 152/2006 gli scarichi di acque reflue domestiche nelle reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento e quindi non deve essere effettuata la domanda di autorizzazione allo scarico.

I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, devono comunque richiedere l'allacciamento alla fognatura con la presentazione degli appositi moduli corredati della documentazione e degli elaborati tecnici necessari, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e della normativa vigente secondo quanto indicato all'Articolo 4.

Art. 3.1.1 – Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di Acque reflue domestiche in pubblica fognatura, munita di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiale

Gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature del territorio di competenza di Acque S.p.A., munite di impianto di depurazione terminale, sono sempre ammessi e, nel caso di fognature nere, devono essere di tipo diretto.

Nei casi di fognature miste, il titolare dello scarico è obbligatoriamente tenuto all'adozione di sistemi di pre-trattamento, tipo fosse biologiche o similari, per evitare fenomeni di sedimentazione e/o di setticizzazione del liquame all'interno delle condotte o comunque giudicati da Acque Spa adeguati al sistema fognario depurativo.

Ai sensi della L.R. 20/2006, gli scarichi di nuovi insediamenti si allacciano alla pubblica fognatura nel rispetto:

- a) della capacità ricettiva del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui sul quale insistono;
- b) delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al piano d'ambito;
- c) delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione; in presenza di fognatura separata è obbligatorio l'allaccio delle acque reflue alla condotta nera.

Il Gestore si riserva, in caso di sistemi particolarmente critici, di prescrivere, per gli scarichi di nuovi insediamenti, trattamenti a piè d'utenza appropriati e compatibili con l'autorizzazione del sistema fognario depurativo pubblico in gestione ad Acque S.p.a.

Art. 3.1.2 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di Acque reflue domestiche in pubblica fognatura, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corsi d'acqua superficiale

Gli scarichi esistenti delle acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature del territorio di competenza di Acque S.p.A., sprovviste di impianto di depurazione terminale, devono essere sottoposti, sin dal momento di attivazione, ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche tricamerale o tipo Imhoff.

Ai sensi della L.R. 20/2006, gli scarichi di nuovi insediamenti si allacciano alla pubblica fognatura nel rispetto:

- a) della capacità ricettiva del sistema di allontanamento dei reflui sul quale insistono;
- b) delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al piano d'ambito;
- c) delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione; in presenza di fognatura separata è obbligatorio l'allaccio delle acque reflue alla condotta nera.

Scarichi di nuovi insediamenti in fognature non dotate di impianto di depurazione sono di norma non ammessi o ammessi sulla base delle norme nazionali e regionali di settore e dell'autorizzazione dello scarico finale della pubblica fognatura. Sulla base di tali valutazioni potranno essere prescritti trattamenti a piè d'utenza equivalenti a trattamenti di scarico in acque superficiali

Art. 3.1.3 - Obbligo di allacciamento. Ordinanze del Sindaco.

Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario separato i sindaci dei comuni provvederanno, con propria ordinanza, ad imporre l'obbligo di allacciamento alla fognatura separata secondo le procedure e le norme tecniche e finanziarie di seguito specificate. Tale obbligo s'intende esteso a tutte le utenze, sia a quelle nuove sia a quelle già esistenti servite da fognatura pubblica (sia mista che separata) che non siano ancora allacciate alla stessa.

Acque S.p.A. effettuerà i lavori di realizzazione dei condotti di allacciamento in sede stradale, sempre escludendo i lavori in proprietà privata, previa corresponsione delle quote di allacciamento.

I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate dall'entrata in funzione del sistema separato di fognatura, dovranno provvedere entro il termine che l'amministrazione comunale stabilirà nell'Ordinanza Sindacale, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche ed alla separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque meteoriche e quella per le acque nere.-

In caso d'inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal sindaco con specifiche ordinanze in esecuzione del presente articolo.

Art. 3.2 - Autorizzazione allo scarico di Acque reflue industriali ed assimilabili ad Acque reflue domestiche in pubblica fognatura

Ai sensi della L.R. 20/2006 l'AATO 2 ha approvato il Regolamento Generale per l'esercizio della competenza relativa al controllo degli scarichi di reflui urbani ed industriali in pubblica fognatura che si deve considerare come parte integrante del presente Regolamento.

Gli scarichi di acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche sono sempre autorizzati nel rispetto dei regolamenti di accettabilità del Gestore. Per le categorie di assimilazione si fa riferimento alla Tab. 1 dell'Allegato 2 del D.P.G.R. 46/R 2008 di attuazione della L.R. 20/2006.

Tutti i richiedenti di autorizzazioni di scarichi industriali/produttivi in pubblica fognatura si possono rivolgere ai competenti uffici comunali o sportelli unici sia per avere informazioni e modulistica per il rilascio, il rinnovo o la volturazione delle suddette autorizzazioni sia per presentare la richiesta stessa di autorizzazione

Art. 3.2.1 – Scarichi non in pubblica fognatura.

Per gli scarichi industriali non in pubblica fognatura l'autorizzazione deve essere richiesta alla Provincia come da comma 1 Art. 4 della L.R. 20/2006. Per gli scarichi di acque reflue domestiche od assimilabili ad esse, ai sensi del comma 2 Art. 4 della L.R. 20/2006, non in pubblica fognatura, l'autorizzazione deve essere chiesta al Comune.

Art. 3.2.2 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura afferente ad impianto di depurazione gestito da Acque S.p.A.

Gli scarichi di cui al precedente art. 3.2, che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio di competenza di Acque S.p.A., dovranno essere compatibili per quantità e qualità alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione terminale di pubblica fognatura e saranno sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite, in base alle caratteristiche dell'impianto.

Si precisa che i titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono, comunque, tenuti a rispettare le prescrizioni di massima di seguito indicate:

- le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
- la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte;
- gli scarti solidi di lavorazione delle conserviere devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
- gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici e le acque meteoriche provenienti dai piazzali o resedi di pertinenza di insediamenti produttivi devono rispettare quanto previsto dall'Art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e dall'Art. 8 della L.R. 20/2006;
- i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi saltuari di oli minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni, e dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
- I laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;

- I laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
- Gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.2.3.

La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive, così come definite nei regolamenti di accettabilità adottati da Acque S.p.A.. Tali prescrizioni saranno indicate da Acque S.p.A. in fase di redazione del parere di competenza al fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio di competenza di Acque S.p.A., sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto dei limiti prescritti da Acque S.p.A., conformemente ai propri regolamenti di accettabilità, e recepiti dall'autorità di Ambito in sede di autorizzazione.

Art. 3.2.3 - Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari

Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.

Art. 3.3 - Sversamenti accidentali

Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione ad Acque S.p.A., prima telefonica e poi scritta a mezzo fax.

Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso l'Azienda e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi.

I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto da Acque S.p.A.

Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale ARPAT competente per territorio.

INDICE

ART. 4 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 4.1 – Allacciamento scarichi di acque reflue domestiche: procedura e documentazione

- Presentazione della domanda di allacciamento presso gli Uffici Commerciali di Acque S.p.A., redatta su appositi moduli predisposti dal Gestore, corredata dei dati e documenti richiesti e completa della seguente documentazione tecnica:
 - o Planimetria in scala 1:2.000 della zona oggetto della richiesta in formato A4, con evidenziato il fabbricato da allacciare;
 - o Sezione stradale, comprensiva di eventuali banchine o marciapiedi pubblici, necessaria per la determinazione della larghezza stradale e la conseguente individuazione del costo di allacciamento da applicare.
 - o Copia del progetto (in formato A4) conforme all'originale presentato in Comune per l'adeguamento dell'impianto di scarico (nei casi di intervento con opere anche nelle aree private) completo di:
 - ♣ particolari e tipologie costruttive;
 - ♣ punto d'innesto in pubblica fognatura;
 - ♣ quota di scorrimento nel punto d'innesto in pubblica fognatura.
- Verifica in ufficio della documentazione inoltrata, sopralluogo da parte del tecnico Acque S.p.A. per

controllo, valutazione della fattibilità ed accertamento dell'importo economico dovuto per le opere di allacciamento.

- Invio da parte di Acque S.p.A., all'intestatario della domanda (proprietario o amministratore), di nota contenente l'esito della richiesta (approvazione/sospensione) e nel caso di approvazione di preventivo di spesa relativa ai costi di realizzazione dell'allaccio richiesto, variabili in funzione della larghezza e della tipologia della strada oltre che di eventuali importi a conguaglio per oneri accessori e/o opere supplementari.
- Esecuzione da parte di Acque S.p.A. dei lavori di allaccio fognario, in sede stradale pubblica, dalla canalizzazione fognaria al punto di allaccio indicato negli elaborati grafici
- Invio da parte di Acque S.p.A., direttamente all'intestatario della richiesta, di ricevuta fiscale, relativa al costo delle opere così come preventivate, oltre ad eventuali importi a conguaglio (là dove sostenuti) e di autorizzazione all'allacciamento, completa di eventuali prescrizioni tecniche

Art. 4.2 - Allacciamento scarichi di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche: procedura e documentazione

- Presentazione della domanda di allacciamento, presso lo sportello unico comunale, là dove presente ed abilitato, o presso gli Uffici Commerciali di Acque S.p.A., completa della seguente documentazione tecnica:
 - o Copia dell'autocertificazione di assimilabilità presentata con la documentazione necessaria al rilascio dell'inizio-attività;
 - o Planimetria in scala 1:2.000 della zona oggetto della richiesta in formato A4, con evidenziato il fabbricato da allacciare;
 - o Sezione stradale, comprensiva di eventuali banchine o marciapiedi pubblici, necessaria per la determinazione della larghezza stradale e la conseguente individuazione del costo di allacciamento da applicare;
 - o Copia del progetto (in formato A4) conforme all'originale presentato in Comune per l'adeguamento dell'impianto di scarico (nei casi di intervento con opere anche nelle aree private) completo di:
 - ♣ particolari e tipologie costruttive;
 - ♣ punto d'innesto in pubblica fognatura;
 - ♣ quota di scorrimento nel punto di allaccio fognario.
- Verifica in ufficio della documentazione inoltrata, sopralluogo da parte del tecnico Acque S.p.A. per controllo, valutazione della fattibilità ed accertamento dell'importo economico dovuto per le opere di allacciamento.
- Invio da parte di Acque S.p.A., all'intestatario della domanda (proprietario o amministratore), di nota contenente l'esito della richiesta (approvazione/sospensione) e nel caso di approvazione di preventivo di spesa relativa ai costi di realizzazione dell'allaccio richiesto, variabili in funzione della larghezza e della tipologia della strada oltre ad eventuali importi a conguaglio per oneri accessori e/o opere supplementari
- Esecuzione da parte di Acque S.p.A. dei lavori di allaccio fognario, in sede stradale pubblica, dalla canalizzazione fognaria al punto di allaccio indicato negli elaborati grafici
- Invio da parte di Acque S.p.A., direttamente all'intestatario della richiesta, di ricevuta fiscale, relativa al costo delle opere così come preventivate, oltre ad eventuali importi a conguaglio (là dove sostenuti) e di autorizzazione all'allacciamento, completa di eventuali prescrizioni tecniche.

Art. 4.3 - Allacciamento scarichi di Acque reflue industriali: procedura e documentazione

- Richiesta di autorizzazione allo scarico, presso lo Sportello Unico Comunale, là dove presente ed abilitato, o presso gli Uffici Commerciali di Acque S.p.A., completa della seguente documentazione Tecnica:
 - Planimetria in scala 1:2.000 della zona oggetto della richiesta in formato A4, con evidenziato il fabbricato da allacciare;
 - Sezione stradale, comprensiva di eventuali banchine o marciapiedi pubblici, necessaria per la determinazione della larghezza stradale e la conseguente individuazione del costo di allacciamento da applicare.
 - Copia del progetto (in formato A4) conforme all'originale presentato in Comune per l'adeguamento dell'impianto di scarico (nei casi di intervento con opere anche nelle aree private) completo di:
 - ♣ particolari e tipologie costruttive
 - ♣ punto d'innesto in pubblica fognatura
 - ♣ quota di scorrimento nel punto di allaccio fognario
 - Planimetria scala 1/500 dell'insediamento produttivo, con indicato:

- ♣ i vari reparti di produzione
 - ♣ i servizi igienici e le altre destinazioni dei locali
 - ♣ le reti interne di fognatura acque nere, acque chiare, acque meteoriche, acque di processo e degli eventuali impianti di pretrattamento
 - ♣ pozzetto di ispezione terminale prima della immissione delle acque nel collettore fognario
 - ♣ la fonte di approvvigionamento idrico sia pubblico acquedotto o pozzo privato, i numeri di matricola dei contatori installati
- Sezione Longitudinale quotata in scala 1/100 della tubazione di allaccio alla pubblica fognatura con i relativi pozzetti
- Particolare dell'ultimo tratto di condotta con pozzetti d'ispezione, campionamento e misura ed il particolare dell'innesto alla pubblica fognatura
- Relazione Tecnica sull'opera da eseguire con indicato:
- ♣ descrizione dettagliata del ciclo o dei cicli produttivi svolti nell'azienda;
 - ♣ descrizione ed elenco degli impianti presenti nello stabilimento e dai quali si originano gli scarichi;
 - ♣ elenco dettagliato delle materie prime e delle materie accessorie usate nella produzione indicando la fase produttiva in cui vengono impiegate ed i rispettivi quantitativi utilizzati mensilmente ed annualmente;
 - ♣ portata d'acqua prevista in metri cubi utilizzata nell'anno solare
 - ♣ portata idraulica dello scarico industriale previsto in metri cubi nel caso di scarico unificato con quello domestico va dichiarato il volume complessivo dei due scarichi
 - ♣ tipo e numero di matricola del contatore installato sulle opere di captazione private
 - ♣ numero delle giornate lavorative svolte durante l'anno solare
 - ♣ dichiarazione della piena conoscenza di quanto specificato del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- Certificato di analisi non anteriore a tre mesi, comunque rispecchiante la situazione aggiornata degli scarichi, nel caso di attività esistenti, altrimenti certificato di analisi presunto con impegno a fornire un certificato di analisi entro tre mesi dall'inizio dell'attività stessa
- Eventuali altre indicazioni richieste da Acque S.p.A. specificate sulla domanda.
- Tutta la documentazione, in triplice copia, deve essere firmata e timbrata dal Progettista, dal Direttore Lavori e dal Richiedente (Proprietario o altro).
- Verifica in ufficio della documentazione inoltrata, sopralluogo da parte del tecnico Acque S.p.A. per controllo, valutazione della fattibilità ed accertamento dell'importo economico dovuto per le opere di allacciamento.
 - Invio da parte di Acque S.p.A., all'intestatario della domanda (proprietario o amministratore), di nota contenente l'esito della richiesta (approvazione/sospensione) e nel caso di approvazione di preventivo di spesa relativa ai costi di realizzazione dell'allaccio richiesto, variabili in funzione della larghezza e della tipologia della strada oltre che di eventuali importi a conguaglio per oneri accessori e/o opere supplementari e comprensiva di eventuali prescrizioni tecniche.
 - Esecuzione da parte di Acque S.p.A. dei lavori di allaccio fognario, in sede stradale pubblica, dalla canalizzazione fognaria al punto di allaccio indicato negli elaborati grafici.
 - Invio da parte di Acque S.p.A., direttamente all'intestatario della richiesta, di ricevuta fiscale, relativa al costo delle opere così come preventivate, oltre ad eventuali importi a conguaglio (la dove sostenuti) e invio informativa all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dell'avvenuta esecuzione dell'allacciamento.
 - Rilascio di copia della documentazione di richiesta allacciamento all'utente richiedente, vidimata da Acque S.p.A. con gli estremi di approvazione della richiesta e di realizzazione delle opere di allacciamento (documento necessario per poter attivare, assieme all'Autorizzazione allo scarico che il richiedente deve aver contestualmente acquisito, il collegamento dai propri scarichi alla rete fognaria pubblica).

INDICE

ART. 5 – MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO

Art. 5.1 - Generalità

Il presente titolo regolamenta, nell'ambito di competenza di Acque S.p.A., gli allacciamenti degli scarichi alle fognature pubbliche, nonché, le procedure cui sono tenuti i singoli utenti per la realizzazione delle opere interne.

Art. 5.2 – Zona servita da fognatura. Definizione e prescrizioni di allacciamento.

Per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata ad una distanza, dal limite della proprietà privata del richiedente, non superiore a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso vie e/o servitù attivabili. Quanto sopra fatte salve diverse disposizioni ad opera dei competenti organi comunali, volte ad aumentare la distanza precedentemente definita.

Nei casi di comprovate difficoltà tecniche all'esecuzione dell'allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti ed alla richiesta, alle Autorità competenti ai sensi della L.R. 20/2006, di apposita autorizzazione allo scarico.

Art. 5.3 – Collegamento ai collettori esistenti

Per i collegamenti di fognature esistenti o di nuova costruzione ad una rete fognaria, gestita da Acque S.p.A., o comunque, ad un reticolo fognario afferente ad un impianto centralizzato di depurazione gestito dalla stessa, i soggetti richiedenti devono formulare una proposta tecnica alla medesima, corredata dal progetto di massima e dalle altre informazioni necessarie.

Sulla base di tali elementi, verificata la fattibilità della proposta con le caratteristiche del sistema gestito, Acque S.p.A. esprimerà il proprio parere di merito, impartendo, se del caso, anche le dovute prescrizioni tecniche, necessarie per assicurare il rispetto dei regolamenti edilizi comunali.

Si precisa che il collegamento alla pubblica fognatura può avvenire con funzionamento a gravità oppure in pressione, tramite pompe di sollevamento, e che saranno impartite da Acque Spa le modalità tecniche di allacciamento e il punto di recapito nella pubblica fognatura.

Il collegamento sarà realizzato solo dopo detta approvazione, nel rispetto e secondo le modalità prescritte da Acque S.p.A.

La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso di potenziamenti od estensioni delle reti fognarie.

Art. 5.4 - Allacciamenti di scarichi di Acque reflue domestiche e industriali

I lavori riguardanti l'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura, potranno essere eseguiti esclusivamente da Acque S.p.A.; fatto salvo eventuali specifiche autorizzazioni rilasciate dalla stessa per l'esecuzione di lavori di allacciamento da parte dei privati.

Tutte le opere fognarie da eseguirsi in sede stradale o in altro spazio pubblico o equiparabile, sia di costruzione sia di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere, sono compiute da Acque S.p.A., secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Acque S.p.A. non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori o delle fognature comunali esistenti alla data dell'affidamento al Gestore da parte dell'AATO 2 e pertanto l'utente dovrà installare, se del caso, dispositivi anti riflusso, atti ad evitare tali allagamenti.

Sono a carico di Acque S.p.A., tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per l'occupazione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti relativi alla salvaguardia degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico.

Nel caso di costruzione o di ripristino di fognature stradali, Acque S.p.A. provvederà all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori sono a carico dell'utente.

Art. 5.5 - Proprietà delle condotte in sede stradale

Le tubazioni, posate da Acque S.p.A. in suolo pubblico e a servizio dell'allacciamento dell'edificio richiedente, restano di esclusiva proprietà e competenza di Acque S.p.A.

Art. 5.6 - Immissione tramite predisposizioni esistenti.

Per l'immissione degli scarichi nella fognatura pubblica, dovranno essere utilizzate esclusivamente le predisposizioni esistenti installate durante la posa in opera dei collettori fognari principali. La tubazione privata dovrà essere adeguata al diametro delle predisposizioni, salvo quei provvedimenti che Acque S.p.A., per motivi di ordine tecnico, igienico o locale, ed in casi eccezionali e previo parere del competente Organo di Controllo, potrà adottare in deroga alle norme sopra riportate.

L'esecuzione degli allacciamenti in sede pubblica sarà gestita direttamente da Acque S.p.A.

Le condotte di scarico private non potranno essere allacciate tra loro nella carreggiata stradale; tale operazione dovrà essere compiuta lungo la proprietà privata dopodiché tali condotte andranno allacciate ad un unico attacco tra quelli predisposti sul collettore principale. In caso di impossibilità le condotte potranno essere allacciate lungo il marciapiede avendo ottenuto, in via preventiva, l'autorizzazione per occupazione permanente di suolo pubblico da parte del competente Ufficio comunale.

Nel caso di fabbricati divisi in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi sono tenuti a riunire le rispettive canalizzazioni, per acque bianche e per acque nere, provvedendo alla loro immissione nella fogna stradale mediante un solo condotto per le acque bianche ed un solo condotto per le acque nere.

Tutte le tubazioni, pozzetti, fosse settiche e biologiche ecc., poste su sede pubblica sono di proprietà dei fabbricati fino all'imbocco del traversante, costruito da Acque S.p.A.. Ai proprietari spetta la manutenzione e la riparazione di dette tubazioni e/o manufatti e saranno direttamente responsabili di danni arrecati a terzi per la non corretta gestione degli stessi.

Art. 5.7 - Oneri di allacciamento e manutenzione dei condotti

La manutenzione e le riparazioni dei collettori fognari e degli allacciamenti realizzati da Acque S.p.A. in sede stradale pubblica e le relative necessarie opere di modificazione del suolo e del sottosuolo stradale, sono a carico di Acque S.p.A.

Le spese di impianto e di opere accessorie sino all'innesto con il collettore faranno carico all'utente.

Art. 5.8 - Norme tecniche per l'Allacciamento alla Fognatura Pubblica

Per la corretta e regolare realizzazione delle opere fognarie interne alla proprietà privata, necessarie per l'adeguamento degli scarichi fognari, si fa riferimento ai vigenti regolamenti edilizi in uso nel comune territorialmente competente.

Art. 5.9 - Disposizioni tecniche per lo scarico dei liquami in pubblica fognatura

Salvo diverse indicazioni prescritte da regolamenti edilizi locali nella realizzazione delle opere di raccolta e allontanamento all'interno delle proprietà private, dovranno essere seguite le seguenti modalità:

♣ Le tubazioni di scarico di bagni e/o cucine, poste all'interno del fabbricato ed i discendenti relativi, dovranno essere costruiti in materiale impermeabile come grès ceramico, PVC ad alta resistenza PEAD o altri materiali similari ed inoltre ben connessi a regola d'arte, in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita.

♣ Ove non esistano cortili o giardini privati, le tubazioni di servizio devono essere costruite e collocate in modo da non attraversare al piano terreno i vani adibiti al pernottamento.

- ♣ Nel sottterraneo, ove possibile, le tubazioni saranno mantenute al di sopra del pavimento; in caso contrario esse dovranno essere collocate in apposita incassatura, facilmente ispezionabile, nel muro o nel pavimento, dotata di pareti impermeabili; in casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto, o con mensole a parete, con almeno un sostegno per ogni giunto.
- ♣ Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria, nonché i pozzetti e/o griglie di raccolta delle acque piovane, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone.
- ♣ Per garantire l'assoluta sicurezza dell'impianto in caso di fughe di gas e/o di esalazioni fognarie, le calate degli scarichi provenienti da bagni, cucine e dai condotti principali della rete interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati (ventilazione primaria) in aggiunta, dovranno altresì essere installate apposite canne di aerazione collegate a valle del sifone di fondo colonna (ventilazione secondaria) prolungate oltre il colmo del tetto e completamente isolate dal resto dell'impianto; deroghe alla presente disposizione, potranno essere concesse da Acque S.p.A., previa regolare autorizzazione dell'Organo di Controllo preposto, da allegare in copia alla richiesta d'allaccio fognario.
- ♣ E' fatto assolutamente divieto in ogni caso introdurre acque reflue domestiche, acque nere (provenienti da bagni) e/o acque grigie (provenienti da cucine, lavabi, pilozzi, lavatrici ecc), nelle canalizzazioni che recapitano in fognatura di tipo Separata Bianca ed è oltremodo vietato introdurre nelle doccinate scarichi diversi dall'acqua piovana e di utilizzare quest'ultime come sfiati per qualsiasi rete di scarico.
- ♣ Per assicurare le migliori condizioni igieniche della fognatura pubblica e/o privata, nell'interesse comune, Acque S.p.A., o il Comune, ha la facoltà di posizionare, nei luoghi in cui lo ritenga necessario, tubi di ventilazione fognaria, appoggiandoli ai fronti esterni degli edifici privati-
- ♣ Acque S.p.A., o il Comune, ha la facoltà d'imporre, in fase di richiesta di allacciamento o la dove lo ritenga necessario, il posizionamento di un pozzetto sifonato tipo "Firenze" sito al limite della proprietà privata, a ridosso della fognatura pubblica; si precisa che l'installazione e la gestione di tale sifone sono attività di esclusiva competenza privata;
- ♣ È assolutamente obbligatorio eseguire i lavori all'interno della proprietà privata una volta che Acque S.p.A. ha terminato la realizzazione dell'allaccio richiesto, in quanto la quota di scorrimento di quest'ultimo è fissa e imposta dai sottoservizi presenti in suolo pubblico.

Art. 5.10 - Impianti di chiarificazione (pretrattamento)

La dove sussista un sistema fognario di tipo unitaria mista, prima dell'immissione nei canali pubblici della fognatura, dovrà essere installato un impianto di chiarificazione nel quale dovranno essere fatte confluire le acque nere (provenienti da bagni) e le acque grigie (provenienti da cucine, lavabi, pilozzi, lavatrici ecc); quest'ultimo dovrà essere conforme alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e adeguatamente dimensionato in relazione al numero di utenti (ab.equivalente) e alla dotazione idrica giornaliera (Litri\ab.).

Gli impianti di pretrattamento (fosse settiche tricamerale a sedimentazione e fosse imhoff) dovranno essere realizzati a perfetta tenuta e collocate in luoghi privati, all'aperto e perfettamente areati, salvo casi particolari che saranno autorizzati dall'Organo di Controllo preposto, da allegare in copia alla richiesta d'allaccio fognario.

Art. 5.11 - Strade private

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli edifici situati lungo le strade private. Esse sono considerate ai fini del presente Regolamento come cortili comuni, a meno che non posseggano le caratteristiche necessarie per divenire pubbliche; in questo caso vale quanto stabilito per le strade comunali. I proprietari degli edifici fronteggianti tali strade dovranno quindi provvedere alla realizzazione della fognatura nella strada stessa, secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 5.12 - Conformità delle opere - visite di controllo

Le opere di canalizzazione sia per gli stabili di nuova costruzione che per i fabbricati già esistenti, dovranno essere eseguite come da elaborati tecnici presentati in Comune per le dovute autorizzazioni all'esecuzione dell'opera e ad Acque S.p.A. seguendo le eventuali prescrizioni tecniche e/o sanitarie descritte nell'autorizzazione ai lavori e all'allacciamento.

Nel caso di lottizzazioni, ad ultimazione dei lavori, il tecnico redattore del progetto e/o direttore dei lavori, provvederà a compilare ed inviare a Acque S.p.A., idonea dichiarazione di fine lavori e conformità delle opere eseguite, rispetto al progetto approvato.

Acque S.p.A. si riserva comunque la facoltà di verificare, tramite propri tecnici, quanto dichiarato; lo scopo delle visite di controllo è quello della constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione alle norme tecniche e sanitarie impartite dai Regolamenti dei rispettivi organi preposti e della conformità dell'opera al progetto presentato.

Tale visita non esime il proprietario da alcuna responsabilità per i difetti che potessero in seguito constatarsi e gli eventuali danni che ne conseguissero alla fognatura cittadina ovvero allo stesso stabile.

INDICE

ART. 6 – DISCIPLINA ECONOMICA CON L'UTENZA

Art. 6.1 - Tariffa per oneri di fognatura e depurazione

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle Acque di rifiuto derivanti dai fabbricati pubblici e privati, adibiti ad uso domestico o industriale, è dovuto da parte degli utenti ad Acque S.p.A., quale ente gestore del Servizio Idrico Integrato nell'AATO 2, il pagamento di apposite tariffe, come citato dall'Art.156 del D.Lgs. 152/2006.

La quota di tariffa relativa al servizio di depurazione e di fognatura è dovuta anche dagli utenti ubicati in zone servite da rete fognaria ancorché non allacciati alla stessa a far data dall'ultimazione dei lavori effettuati per la realizzazione della rete fognaria medesima. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sarà cura del Gestore comunicare la data di ultimazione delle nuove opere sia all'Autorità d'Ambito che al sindaco del comune interessato.

La determinazione della tariffa relativa al collettamento e alla depurazione delle Acque reflue risulta essere attribuita all'AATO 2 secondo quanto prescritto dagli Artt. 154 e 155 del D.Lgs. 152/2006 e risulterà dovuta dall'applicazione del Metodo Normalizzato, emanato con D.M. 01 Agosto 1996.

Art. 6.1.1 - Tariffa relativa alle utenze domestiche e/o assimilabili

Per le utenze domestiche/civili, come già specificato all'Art. 6.1 del presente regolamento, la tariffa è stata emanata dall'AATO 2, seguendo le modalità di calcolo del Metodo Normalizzato (D.M. 01/08/1996), e secondo le indicazioni previste dall'Art. 16 della Convenzione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito n. 2.

La tariffa viene calcolata sulla base del 100% dell'acqua prelevata o comunque assunta e misurata da apposito contatore installato sull'utenza.

Detta tariffa verrà applicata anche a tutte le utenze domestico/civili che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse da pubblico acquedotto e che scaricano i reflui emunti in pubblica fognatura.

In attesa della presa in consegna da parte di Acque S.p.A. dei contatori ad uso privato, tali utenti sono tenuti quindi alla compilazione di apposito modulo di denuncia, nel quale saranno inserite le indicazioni necessarie al fine dell'articolazione tariffaria.

A dette utenze, che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito della tariffa sarà effettuato con apposita fattura emessa dall'Azienda sulla base della denuncia annuale presentata e/o degli accertamenti eseguiti dall'Azienda stessa.

Nel caso che il prelievo idrico autonomo non sia dotato di idoneo strumento di misura la quantità annua prelevata presunta non risulterà inferiore a 70 metri cubi di acqua per ogni persona utilizzatrice. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 la quantità annua è determinata in 65 metri cubi per persona utilizzatrice.

Nel caso in cui l'utenza non provveda alla denuncia delle acque prelevate, Acque S.p.A. si riserverà di stimare il consumo di acqua in base alla documentazione posseduta in merito ed in base ai criteri relativi a fatturazioni precedentemente eseguite.

Per gli utenti allacciati al pubblico acquedotto, invece, l'addebito dei costi relativi alle fognature e alla depurazione sarà effettuato nella bolletta/fattura di consumo dell'acqua emessa dall'acquedotto pubblico e registrata dall'apposito contatore montato sull'utenza.
(Vedi successivo Art. 6.5)

Art. 6.1.2 - Tariffa relativa alle utenze industriali.

Come riportato nel comma 6 dell'Art. 5 della L.R. 20/2006, è attribuita all'ATO2 (cui è subentrata l'AIT) la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali, sulla base di quanto previsto dagli Artt. 154 e 155 del D.Lgs. 152/2006.

La tariffa è determinata ai sensi del "Regolamento generale per l'esercizio delle competenze relativo al controllo degli scarichi di acque reflue urbane ed industriali nell'AATO 2" (più avanti Regolamento generale degli scarichi industriali di ATO2) così come descritta nello specifico allegato al suddetto Regolamento d'Ambito.

La tariffa relativa agli utenti produttivi/industriali sarà addebitata all'utente con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e/o dagli accertamenti eseguiti dall'Azienda.

Qualora pervenisse una denuncia o un modulo relativo alle acque prelevate e scaricate non completo, Acque S.p.A. provvederà ad attribuire il valore del dato mancante stimandolo. La stima da eseguire si baserà principalmente sulle denunce riferite agli anni precedenti.

Se anche tale dato non sarà disponibile Acque S.p.A. farà riferimento alla documentazione fino ad ora posseduta in merito, stimando il valore del dato mancante nel modo più veritiero possibile e secondo le conoscenze possedute in materia.

Per maggiori dettagli in merito si rimanda al Regolamento generale sugli scarichi industriali di ATO2 e allo specifico Regolamento sugli scarichi industriali di Acque SpA approvato dall'ATO2 (www.ato2acqua.toscana.it).

Art. 6.2 - Cambio del titolare di utenza industriale.

I proprietari degli immobili dovranno denunciare sollecitamente ad Acque S.p.A. il passaggio di proprietà o il cambiamento del titolare di utenza industriale; in difetto, rimarranno personalmente responsabili verso Acque S.p.A. del pagamento degli oneri dovuti per la depurazione degli scarichi.

Gli stessi dovranno richiedere il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico all'AATO 2 previa richiesta inoltrata presso lo Sportello Unico Comunale ove presente o gli Uffici Ambiente Comunali nei modi e nelle forme stabilite dall'art.15 del Regolamento generale per l'esercizio delle competenze relativo al controllo degli scarichi.

Art. 6.3 - Modulo di denuncia delle Acque prelevate e scaricate.

Secondo quanto stabilito dall'Art. 165 del D.Lgs. 152/2006 coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse da pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al Gestore del Servizio Idrico Integrato il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela della acque dall'inquinamento.

Acque S.p.A., al fine di agevolare tale operazione, provvederà ad elaborare un apposito modulo di denuncia, ad inviarlo presso le utenze interessate, ed a indicare le date e i tempi di ricezione.

I dati richiesti dovranno essere riferiti al periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre di ciascun anno.

La denuncia dovrà essere presentata in carta semplice, e fatta recapitare presso gli uffici amministrativi Acque S.p.A.

Se per qualche motivo il modulo relativo alla denuncia non dovesse essere recapitato all'utenza interessata, questa sarebbe ugualmente obbligata a fornire le informazioni relative alle acque prelevate/scaricate, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dagli obblighi prescritti dal D.Lgs. 152/2006.

La compilazione dell'elaborato risulta anche indispensabile al fine di redigere un piano di controllo riguardo la qualità delle acque e degli scarichi immessi nei corpi idrici ricettori, secondo quanto stabilito dall'Art. 165 del D.Lgs. 152/2006 e dagli Artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006.

La denuncia delle acque prelevate e scaricate dovrà contenere i dati utili per il calcolo della tariffa, nonché tutte le informazioni ritenute utili per la corretta gestione degli scarichi. L'entità dei prelievi dovrà essere rilevata dalla lettura di appositi strumenti di misura. Per le acque reflue industriali, la quantità di liquame scaricato dovrà risultare dall'elaborazione dei dati di prelievo, e qualora fosse inferiore al liquame prelevato se ne dovrà dare idonea spiegazione, documentando con dati tecnico-analitici i relativi quantitativi di refluo eventualmente persi durante il processo di approvvigionamento - scarico.

Acque S.p.A., se lo riterrà necessario, anche ai fini tariffari, potrà prescrivere idonei strumenti di misura (campionatori e misuratori di portata) a piè di fabbrica da installarsi a cura e spese dell'utente. Sempre in riferimento agli articoli di cui sopra Acque S.p.A. potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o delle pubbliche autorità territorialmente competenti.

Il personale di Acque S.p.A., risulta quindi autorizzato al controllo dei complessi domestici e industriali allacciati alla pubblica fognatura - ivi compresi quelli assimilati agli insediamenti abitativi, sulla base di programmi mirati ad accertamenti fiscali in materia tariffaria, per la verifica quali - quantitativa degli scarichi, ai fini gestionali e manutentivi, nonché allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità imposti dalla normativa vigente.

I tecnici Aziendali addetti ai controlli, muniti di tesserino di riconoscimento, sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento industriale o domestico, al fine di verificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi (Artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006).

Tali controlli devono essere eseguiti alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Per maggiori dettagli in merito si rimanda al Regolamento generale sugli scarichi industriali di ATO2 e allo specifico Regolamento sugli scarichi industriali di Acque SpA approvato dall'ATO2 (www.ato2acqua.toscana.it).

Art. 6.4 - Campionamenti ai fini tariffari su utenze industriali

Fermo restando a quanto disposto dagli Artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006 e dall'Art. 165 del D.Lgs. 152/2006, durante i controlli di cui al precedente articolo, si potrà procedere all'esecuzione del prelievo di un campione dello scarico, significativo ai fini tariffari.

Il campione potrà derivare da un prelievo istantaneo o da più prelievi ad intervalli di tempo variabili, in modo da formare un campione medio composto in funzione del ciclo produttivo, dei tempi ed delle modalità di scarico, nonché della portata ed della durata degli scarichi.

Le modalità del prelievo del campione saranno riferite alla normativa vigente, ed in particolare dall'Art. 101 del D.Lgs. 152/2006.

Per maggiori dettagli in merito al Regolamento generale sugli scarichi industriali di ATO2 e allo specifico Regolamento sugli scarichi industriali di Acque SpA approvato dall'ATO2 (www.ato2acqua.toscana.it).

Art. 6.5 - Richiesta di esenzione dalla tariffa di fognatura e depurazione.

La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti nel caso in cui la fognatura sia provvista di impianti centralizzati di depurazione attivi (Sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale).

La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura è dovuta dagli utenti nel caso in cui la zona sia servita da pubblica fognatura (come definita dall'Art. 5.2 del presente regolamento).

La richiesta di esenzione dal pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e/o di depurazione, fatto salvo quanto previsto all'Art. 3.1.3 e negli altri casi che eventualmente saranno previsti dall'Autorità di Ambito, dovrà essere presentata in carta semplice presso gli Uffici Commerciali Acque S.p.A., o presso lo Sportello Unico Comunale, il quale provvederà all'invio della domanda di esonero presso gli uffici Acque S.p.A. Successivamente gli addetti dell'Ufficio Tecnico provvederanno ad accertare l'effettivo diritto all'esenzione. A seguito di tale comunicazione l'Ufficio Commerciale provvederà all'esonero dal pagamento della tariffa di fognatura ed al rimborso di quanto eventualmente pagato a tale titolo negli anni precedenti.

ART. 7 – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 7.1 – Sanzioni amministrative

Ai titolari di scarichi di Acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'Art. 133 del decreto stesso. Le sanzioni saranno determinate ed applicate dall'ATO 2, ai sensi dell'Art. 135 del D.Lgs. 152/2006 così come recepito dal comma 1 dell'Art. 22 della L.R. 20/2006.

Art. 7.2 – Sanzioni penali

In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall'Art.137 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int., sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

Art. 7.3 – Provvedimenti amministrativi

Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate agli artt. 7.1 e 7.2 di cui al presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall'Art. 130 del D.Lgs. 152/2006 procedendo secondo la gravità dell'infrazione.

Inoltre qualora si verificano casi di omessa o ritardata denuncia delle Acque reflue prelevate e scaricate, ai sensi del precedente art. 6.3, Acque S.p.A. in qualità di gestore del servizio idrico integrato, avrà la facoltà di applicare un'ammenda pari all'ammontare della tariffa dovuta. Tale ammenda risulterà ridotta di un quarto dell'importo della tariffa, qualora la denuncia pervenga entro trenta giorni di ritardo presso gli uffici Acque S.p.A.

Per il ritardato pagamento della tariffa è previsto invece una sovrattassa pari al 20 (venti) per cento rispetto al normale pagamento della medesima tariffa.

Qualora il ritardo del pagamento si protragga a periodi superiori all'anno, Acque S.p.A. provvederà a richiedere all'organo competente in materia, la diffida e successivamente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico. La decadenza di tale procedura avverrà solo dopo l'accertamento da parte degli Uffici Amministrativi Acque S.p.A. dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

INDICE

ART. 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.1 - Disposizioni inerenti le pubbliche fognature

Tutte le fognature miste attualmente esistenti (in esercizio) potranno essere collegate agli impianti di depurazione solo se provviste di un idoneo sfioratore.

Le portate delle fognature miste urbane non dovranno in ogni caso superare il quantitativo fissato dall'Art. 16 della L.R. 20/2006.

Art. 8.2 - Attuazione del Regolamento

Alle modificazioni non sostanziali del Regolamento e dei suoi allegati tecnici per migliorarne l'efficacia e la sua applicazione provvede direttamente il Presidente dell'Azienda Acque S.p.A.

Art. 8.3 - Rilascio atti e certificazioni

Le Autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati o attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente regolamento sono rilasciati dal Direttore Generale o da altro Dirigente suo delegato.

Art. 8.4 - Sostituzione delle regolamentazioni precedenti

Il presente Regolamento è soggetto all'approvazione dell'AATO 2 ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della relativa delibera.

Il Regolamento inoltre si sostituisce alle precedenti regolamentazioni locali relative al trattamento delle acque reflue urbane approvati dai singoli comuni o aziende facenti parte dell'Ambito territoriale N.2.

INDICE

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Gli allegati al regolamento di Fognatura e Depurazione (Domanda di allacciamento, documenti occorrenti, iter per l'allacciamento alla fognatura pubblica) sono disponibili sul sito internet <http://www.acque.net>

TARIFFE IDRICHE

TARIFFE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA – PENALI

INDICE
